REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/89 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 770/89 (2), ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 ;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo ; che per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso un'ulteriore autorizzazione temporanea per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1989 ;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 30 giugno 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 — 30 giugno 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti :

— 83 000 t nel 1984,

— 81 000 t nel 1985,

— 79 000 t nel 1986,

— 76 500 t nel 1987,

— 74 500 t nel 1988,

— 37 250 t per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1989. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Anteriormente al 30 giugno 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 4.